

(Codice interno: 402726)

LEGGE REGIONALE 10 settembre 2019, n. 38

Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Finalità.**

1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali, promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione dei rischi da gioco d'azzardo e delle problematiche azzardo-correlate, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono dipendenti e al supporto delle loro famiglie.
2. La Regione tutela le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione e disciplina l'impatto delle attività connesse all'esercizio del gioco d'azzardo sulla sicurezza e decoro urbano, sulla viabilità, sulla quiete pubblica e sull'inquinamento acustico.
3. La Regione promuove interventi con finalità di:
 - a) prevenzione dei problemi sanitari e sociali correlati al gioco d'azzardo con particolare riguardo al gioco d'azzardo patologico;
 - b) trattamento sociosanitario e di recupero dei soggetti con forme di dipendenza da gioco d'azzardo patologico, nonché di supporto alle loro famiglie;
 - c) promozione e diffusione di una cultura di utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione, sensibilizzazione anche in relazione ai rischi connessi alle varie tipologie di giochi con vincite in denaro;
 - d) rafforzamento della cultura del gioco misurato e responsabile e della consapevolezza nella scelta di giocare o non giocare;
 - e) contrasto e contenimento dell'impatto negativo connesso alla diffusione del gioco d'azzardo sul tessuto sociale, sui comportamenti e sulla cultura locale, con particolare riferimento alla tutela preventiva dei minori e dei giovani.

Art. 2**Definizioni.**

1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) gioco d'azzardo: gioco in cui viene puntato o scommesso denaro o altri valori e il cui esito è basato sull'aleatorietà;
 - b) gioco d'azzardo patologico (GAP) o disturbo da gioco d'azzardo (DGA): forma di dipendenza da gioco d'azzardo così come definita rispettivamente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'articolo 9 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
 - c) punti gioco: spazi riservati ai giochi di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", all'interno di esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e tutti i locali pubblici o aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili forme di gioco d'azzardo.

Art. 3**Tavolo tecnico sul gioco d'azzardo patologico.**

1. È istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso la Giunta regionale, un tavolo tecnico permanente sul gioco d'azzardo patologico quale organismo con compiti di consulenza, studio, implementazione e valutazione delle politiche socio sanitarie, ivi comprese le azioni previste dalla presente legge, sulla dipendenza da gioco d'azzardo.

2. Il tavolo tecnico è composto:
 - a) dal direttore della Struttura regionale competente in materia di servizi sociali, o suo delegato, in qualità di presidente;
 - b) da un rappresentante per ogni dipartimento per le dipendenze delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), designato dal direttore generale della azienda ULSS;
 - c) da tre rappresentanti di soggetti del terzo settore con esperienza di attività nel trattamento del gioco d'azzardo patologico.
3. I componenti del tavolo tecnico sono nominati dalla Giunta regionale. La partecipazione al tavolo tecnico è gratuita.

Art. 4 **Interventi e attività regionali.**

1. La Giunta regionale con il supporto del tavolo tecnico di cui all'articolo 3:
 - a) definisce i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali comprendenti le prestazioni di base obbligatorie per il trattamento del giocatore patologico da parte delle aziende ULSS;
 - b) definisce programmi per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico e agli altri problemi azzardo-correlati;
 - c) favorisce la sperimentazione, da parte delle aziende ULSS, di forme innovative di contatto rivolte a categorie specifiche di giocatori, nonché di assistenza dei giocatori patologici e delle loro famiglie, prevedendo strumenti di valutazione dell'efficacia degli interventi;
 - d) implementa un sistema informativo regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo patologico;
 - e) promuove lo sviluppo di specifici strumenti informativi e di contatto precoce per i giocatori in difficoltà e le loro famiglie, quali in particolare: un modello unificato per tutta la Regione di cartellonistica informativa, un numero verde regionale, un sito web dedicato, una applicazione per smartphone e tablet;
 - f) definisce gli indirizzi per i programmi di formazione e di aggiornamento degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, socio sanitari e sanitari sui problemi azzardo-correlati;
 - g) definisce gli indirizzi per i programmi di formazione e aggiornamento, obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931;
 - h) sostiene i soggetti del terzo settore che forniscono consulenza, orientamento e sostegno ai singoli e alle famiglie, e che costituiscono gruppi di auto-aiuto; sostiene lo sviluppo di reti locali di auto-mutuo-aiuto sia supportando quelle esistenti, sia favorendone la nascita laddove assenti;
 - i) favorisce la collaborazione con le associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e degli altri punti gioco ai fini dell'adozione di un codice etico di autoregolamentazione con particolare riguardo al rispetto delle buone prassi commerciali e della legalità;
 - l) può proporre, previa apposita convenzione, la collaborazione con l'Osservatorio nazionale per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, con i competenti organi dello Stato e con le forze di polizia nella lotta al gioco illegale, con i Comuni e loro associazioni, con le rappresentanze degli istituti scolastici e con ogni ente o agenzia che operi nel campo della prevenzione e contrasto ai problemi azzardo-correlati;
 - m) sostiene le iniziative delle amministrazioni locali finalizzate alla diffusione nel territorio regionale delle buone pratiche in materia di contrasto del gioco d'azzardo patologico.
2. La Regione sostiene e promuove le iniziative degli enti locali, degli istituti scolastici, dei gestori di esercizi pubblici e commerciali, delle associazioni che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco, con particolare riferimento a quelle rivolte alla sensibilizzazione delle nuove generazioni.

Art. 5 **Competenze delle aziende ULSS.**

1. Le aziende ULSS, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" e della normativa vigente, erogano prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione del gioco d'azzardo patologico, assicurando, inoltre, consulenza e sostegno alle famiglie dei giocatori.
2. Entro il 30 gennaio di ogni anno, ciascuna azienda ULSS invia alla Giunta regionale e al Tavolo tecnico sul gioco d'azzardo patologico un report sulle attività svolte nel corso del precedente anno.

Art. 6

Competenze dei Comuni.

1. I Comuni, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, sono competenti in via generale all'attuazione della presente legge, ed in particolare:

- a) possono individuare, definendo specifici criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco e tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili entro la quale è vietato autorizzare nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo nonché la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto della stessa;
- b) possono prevedere forme premianti per gli esercizi e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o di disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo;
- c) impostano specifiche restrizioni alla navigazione internet (cosiddetto content filtering) attraverso la propria rete wireless per impedire l'accesso a siti web nei quali è possibile giocare d'azzardo on-line.

Art. 7

Collocazione dei punti gioco.

1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti.

2. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d'azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza inferiore a quattrocento metri, calcolati sulla base del percorso pedonale più breve, da:

- a) servizi per la prima infanzia;
- b) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- c) centri di formazione per giovani e adulti;
- d) luoghi di culto;
- e) impianti sportivi;
- f) ospedali, strutture ambulatoriali, residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
- g) residenze per anziani, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione socio-culturale, oratori e circoli da gioco per adulti;
- h) istituti di credito e sportelli bancomat;
- i) esercizi di compravendita di oggetti preziosi e di oro usati;
- l) stazioni ferroviarie e di autocorriere.

3. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno.

4. I Comuni, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", dettano nei rispettivi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specifiche previsioni in ordine all'ubicazione delle sale da gioco, ivi compresi gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali di tali strutture e delle relative pertinenze, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 6 ed in considerazione degli investimenti esistenti relativi agli attuali punti gioco.

5. Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale alle disposizioni di cui al comma 4, le nuove sale da gioco sono realizzate:

- a) nei comuni dotati del piano di assetto del territorio (PAT), di cui all'articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, nelle aree destinate alle attività produttive, così come disciplinate dal piano degli interventi (PI), di cui all'articolo 17 della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
- b) nei Comuni non dotati del piano di assetto del territorio (PAT), nelle zone territoriali omogenee D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765".

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5, non si applicano alle sale da gioco ed ai locali in cui sono installati gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 del R.D. 773/1931, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

Limitazioni all'esercizio del gioco.

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il provvedimento, sul quale acquisisce il parere della competente commissione consiliare, per rendere omogenee sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, secondo quanto previsto dall'intesa sottoscritta ai sensi dell'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato di cui al comma 1".

2. Nelle more della definizione del provvedimento di cui al comma 1, i titolari delle sale da gioco e i titolari dei punti gioco così come definiti all'articolo 2, comma 1 lettera c) sono tenuti a comunicare ai Comuni le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, secondo quanto previsto dall'intesa sottoscritta ai sensi dell'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato di cui al comma 1".

Art. 9

Compiti dei gestori dei punti gioco.

1. I gestori dei punti gioco di qualsiasi tipologia e grandezza espongono il materiale fornito dalle aziende ULSS in modo ben visibile e leggibile alla propria clientela e mettono a disposizione opuscoli e altro materiale informativo supplementare sui rischi del gioco d'azzardo fornito dall'azienda ULSS.

2. È vietato agli operatori dei punti gioco di far credito ai giocatori d'azzardo. È vietata qualsiasi forma di agevolazione, di promozione commerciale e fidelizzazione del gioco d'azzardo.

Art. 10

Pubblicità del gioco d'azzardo.

1. In materia di divieto di pubblicità del gioco d'azzardo si applica la vigente normativa statale ed in particolare l'articolo 9 del decreto legge n. 87 del 2018 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

Art. 11

Sistema incentivante.

1. La Regione e i Comuni, per quanto di rispettiva competenza, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, possono considerare titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo e di altre forme di gioco d'azzardo.

Art. 12

Disposizioni in materia di IRAP.

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 gli esercizi nei quali risultano installati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931, sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", maggiorata dello 0,92 per cento con riferimento ad ogni periodo d'imposta in cui risulti l'installazione dell'apparecchio, indipendentemente dalla durata dell'installazione stessa nell'arco del periodo.

Art. 13

Divieto di installazione e permanenza nei punti gioco di terminali multifunzione che consentono l'accesso al gioco mediante il prelievo di contante o il pagamento per l'utilizzo del gioco stesso.

1. È vietata l'installazione nei punti gioco, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera c), di terminali multifunzione che consentono l'accesso al gioco mediante il prelievo di contante o il pagamento per l'utilizzo del gioco stesso.

2. I titolari delle sale da gioco e i titolari dei punti gioco di cui al presente articolo, ove alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino installati i terminali previsti al comma 1, sono tenuti alla disattivazione degli stessi entro il termine di trenta giorni, decorsi i quali il Comune dispone la chiusura temporanea della sala da gioco fino all'assolvimento dell'obbligo ovvero l'apposizione dei sigilli agli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931.

Art. 14 **Vigilanza e sanzioni.**

1. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge, nonché di accertamento ed irrogazione delle sanzioni, sono esercitate dal Comune competente per territorio che destina i relativi proventi prioritariamente ad iniziative per la prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.

2. Ove non sia diversamente disposto dalla normativa statale, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la violazione delle disposizioni dell'articolo 7, commi 2 e 3, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931;
- b) il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui all'articolo 8 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931;
- c) la violazione dei divieti di cui all'articolo 9 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.

3. In caso di violazione dell'obbligo di formazione ed aggiornamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 e da euro 2.000,00 a 6.000,00 per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse; oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, il Comune effettua una diffida ad adempiere alla formazione entro sessanta giorni, con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento.

4. In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 3, il Comune dispone la chiusura temporanea mediante apposizione dei sigilli agli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 fino all'assolvimento dell'obbligo formativo.

5. Nei confronti dei soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dal comma 2, il Comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 mediante apposizione dei sigilli, anche se hanno provveduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

6. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono di competenza del Comune, che ne incamera i relativi proventi per un massimo dell'80 per cento del totale sanzionato. Il rimanente 20 per cento è versato dal Comune alla Regione entro il 30 giugno dell'esercizio successivo quello dell'introito della sanzione.

7. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".

Art. 15 **Clausola valutativa.**

1. La Giunta regionale predispose una relazione annuale da approvare nella competente commissione consiliare contenente il monitoraggio e la valutazione sugli effetti applicativi della presente legge, con particolare riguardo a quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6, 7. In particolare la relazione rendiconta il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano operativo regionale sul gioco d'azzardo patologico realizzato dalle aziende ULSS del Veneto e dall'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona.

Art. 16 **Abrogazioni.**

1. L'articolo 20 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015" e l'articolo 54 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" sono abrogati.

Art. 17
Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 si provvede con le risorse del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 settembre 2019

Luca Zaia

INDICE

- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Definizioni.
- Art. 3 - Tavolo tecnico sul gioco d'azzardo patologico.
- Art. 4 - Interventi e attività regionali.
- Art. 5 - Competenze delle aziende ULSS.
- Art. 6 - Competenze dei Comuni.
- Art. 7 - Collocazione dei punti gioco.
- Art. 8 - Limitazioni all'esercizio del gioco.
- Art. 9 - Compiti dei gestori dei punti gioco.
- Art. 10 - Pubblicità del gioco d'azzardo.
- Art. 11 - Sistema incentivante.
- Art. 12 - Disposizioni in materia di IRAP.
- Art. 13 - Divieto di installazione e permanenza nei punti gioco di terminali multifunzione che consentono l'accesso al gioco mediante il prelievo di contante o il pagamento per l'utilizzo del gioco stesso.
- Art. 14 - Vigilanza e sanzioni.
- Art. 15 - Clausola valutativa.
- Art. 16 - Abrogazioni.
- Art. 17 - Norma finanziaria.

Dati informativi concernenti la legge regionale 10 settembre 2019, n. 38

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali e della Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente tre proposte di legge e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
 - progetto di legge n. 68: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Guadagnini e Berlatto relativa a "Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP)";
 - progetto di legge n. 85: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Riccardo Barbisan, Finco, Rizzotto, Semenzato, Villanova, Montagnoli, Finozzi, Calzavara, Coletto, Sandonà, Ciambetti, Forcolin, Possamai e Michieletto relativa a "Norme per il contrasto, la prevenzione e il trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate";
 - progetto di legge n. 297: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Negro e Giorgetti relativa a "Disposizioni relative alla prevenzione dei rischi legati al gioco d'azzardo";
 - progetto di legge n. 395: disegno di legge relativo a "Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico" (deliberazione della Giunta regionale n. 34/DDL del 10 settembre 2018);
- I progetti di legge sono stati assegnati alla Quinta Commissione consiliare;
- La Quinta Commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato "Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico";
- La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 4 luglio 2019;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo Barbisan, e su relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Claudio Sinigaglia, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 3 settembre 2019, n. 38.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo Barbisan, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

dal 1980 il gioco d'azzardo patologico è stato incluso nelle principali classificazioni nosografiche, l'ICD dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e il DSM dell'American Psychiatric Association. In Italia i problemi correlati al gioco d'azzardo sono divenuti un problema sociale mano a mano che il gioco legale si diffondeva nel territorio in modo sempre più capillare. A partire dagli ultimi anni '90, e ancor più dopo il 2000, i giocatori patologici e le loro famiglie hanno iniziato a rivolgersi ai servizi dipendenze, percependo la dedizione al gioco come una vera e propria dipendenza. Tale percezione è stata successivamente confermata da innumerevoli ricerche scientifiche, tanto che l'ultima edizione del DSM ha spostato il Disturbo da Gioco d'Azzardo dal capitolo dei disturbi del controllo degli impulsi a quello dei disturbi di dipendenza.

L'impatto sociale e sanitario dei problemi azzardo-correlati è di rilevante entità ed ampiezza. Uno studio di prevalenza condotto nel 2008 riportava che lo 0,8% della popolazione generale tra i 15 e i 64 anni era da considerarsi giocatore patologico mentre il 2,2% mostrava un profilo di rischio moderato (Bastiani et al., 2013). Il dato di prevalenza è stato confermato in due successivi studi di Barbaranelli. Anche due recenti review su ricerche condotte in Italia dal 2000 mostrano una prevalenza negli ultimi 12 mesi di 0,5%-2,2% (Ministero della Salute, CCM-Centro Nazionale per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie, 2012; Serpelloni, 2013). Il dato di prevalenza si attesta pertanto su un range di valori coerenti con quanto rilevato anche in altri Paesi europei. Tuttavia va tenuto presente che:

- c'è l'esigenza di avere dati scientificamente robusti e ripetuti nel tempo, seppur non necessariamente a cadenza annuale (l'Istituto Superiore di Sanità si accinge a far partire uno studio su un campione di popolazione rappresentativo anche a livello regionale);
- la percentuale apparentemente bassa non deve trarre in inganno: da un lato, se rapportata alla popolazione generale italiana, equivale ad un elevato numero di soggetti; dall'altro la situazione di un giocatore problematico influisce sulla situazione e qualità di vita di diversi altri soggetti, primariamente sulla sua famiglia di origine e/o acquisita.

1. I dati del Veneto

In Veneto la ricerca di Bastiani e Colleghi (2013) aveva segnalato un livello di problematicità superiore rispetto alle altre regioni del nord Italia. Pur mantenendo un atteggiamento prudentiale e proiettando sulla popolazione veneta il dato medio nazionale più conservativo, ovvero lo 0.8% di prevalenza sulla popolazione generale, si può stimare la presenza di circa 32.500 giocatori ad alto livello di problematicità sul territorio regionale. Se questa rappresenta per i servizi l'utenza potenziale di giocatori, va altresì ricordato che la letteratura scientifica riporta che circa l'85-90% dei giocatori problematici NON si rivolge ai servizi: pertanto l'utenza attesa stimata a livello regionale è di almeno 3.200-3.700 utenti. Se ne deduce che: a) da un lato i servizi devono essere attrezzati per sostenere una pressione significativa da parte di questa nuova utenza; b) dall'altro dovranno essere studiati e sperimentati strumenti per contattare anche quei giocatori che per varie ragioni non si rivolgono ai servizi.

Una rilevazione recente, che ha interessato tutti i dipartimenti per le dipendenze del Veneto, mostra che nel 2015 sono stati visti 1.761 giocatori d'azzardo, ovvero circa il 50% dell'utenza attesa. Il dato è incoraggiante in quanto dimostra che l'impegno dei servizi, in carenza di risorse specifiche e di una organica normativa sia nazionale che regionale, ha garantito livelli di assistenza minimamente significativi. Ciò tuttavia dovrebbe essere il punto di partenza per un ulteriore sviluppo in grado di portare i servizi a rispondere a questo bisogno di salute in modo adeguato.

Appare quindi necessario che il sistema sociosanitario regionale ponga i dipartimenti per le dipendenze nelle idonee condizioni implementando alcuni interventi prioritari: a) garantire una adeguata formazione del personale; b) supportare lo sviluppo, nei dipartimenti, di équipe multiprofessionali in grado di erogare prestazioni basate su prove di efficacia; c) promuovere lo sviluppo e l'adozione di linee guida e percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, capaci peraltro di garantire la necessaria flessibilità per adeguarli ai diversi contesti ambientali e sociali; d) individuare specifici percorsi residenziali e semiresidenziali intensivi e i criteri per l'indicazione all'inserimento; e) sostenere lo sviluppo di reti locali di auto-aiuto sia supportando quelle esistenti, sia favorendone la nascita laddove assenti; f) adottare soluzioni normative ed economiche atte a favorire l'integrazione tra gli interventi sociosanitari e quelli socioassistenziali; g) promuovere lo sviluppo di reti locali in grado di dare opportune risposte e sostegno alle famiglie in difficoltà; h) sostenere infine i progetti innovativi e la ricerca clinica in materia. È importante considerare che nella nostra Regione si sono sviluppate professionalità di alta levatura ed è stato accumulato un know-how rilevante la cui diffusione dovrebbe essere favorita e sostenuta.

L'approccio di salute pubblica ci permette di considerare il gioco d'azzardo come un comportamento a rischio che giustifica interventi di contrasto da parte dei servizi, e più in generale, della comunità locale. Tali interventi dovrebbero essere indirizzati alle diverse stratificazioni della popolazione, dai soggetti che non hanno mai giocato ai giocatori patologici che non pervengono ai servizi, attraverso molteplici modalità: appare opportuno quindi sperimentare modelli di informazione, contatto e consulenza attraverso canali diversificati a disposizione del cittadino (giocatore, familiare, amico) che configurino forme di prevenzione universale, selettiva e indicata.

2. Utenza in carico ai Servizi per le dipendenze (Ser.D.) delle Aziende ULSS nel corso del 2016, nell'ambito della cura delle patologie connesse al gioco d'azzardo.

Nell'anno 2016, sono stati 1.881 i giocatori problematici seguiti dai Servizi per le dipendenze, di cui 765 al primo accesso.

Nella tabella che segue si riportano i dati 2016 relativi alle diverse Aziende interessate:

Azienda ULSS	Numero utenti in carico ai Ser.D Anno 2016	di cui nuovi ingressi	Nuove Aziende ULSS	Utenti in carico 2016
ULSS 1	41	22	ULSS 1 DOLOMITI	66
ULSS 2	25	13		
ULSS 3	60	22	ULSS 7 PEDEMONTANA	154
ULSS 4	94	44		
ULSS 5	90	22	ULSS 8 BERICA	151
ULSS 6	61	42		
ULSS 7	90	56	ULSS 2 MARCA TREVIGIANA	300
ULSS 8	86	24		
ULSS 9	124	56		
ULSS 10	83	32	ULSS 4 VENETO ORIENTALE	83
ULSS 12	131	48	ULSS 3 SERENISSIMA	356

ULSS 13	162	44		
ULSS 14	63	23		
ULSS 15	88	25	ULSS 6 EUGANEA	286
ULSS 16	126	48		
ULSS 17	72	43		
ULSS 18	86	29	ULSS 5 POLESANA	176
ULSS 19	90	22		
ULSS 20	124	56	ULSS 9 SCALIGERA	309
ULSS 21	80	43		
ULSS 22	105	51		
TOTALE	1881	765		1881

Con riferimento all'articolato della presente proposta di legge, si rileva quanto segue:

La Regione del Veneto interviene nella prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d'azzardo e nelle problematiche azzardo correlate, mettendo in campo azioni a carattere sanitario e sociale, ma anche nell'ambito della sicurezza, del decoro urbano, della viabilità, della quiete pubblica e dell'inquinamento acustico (articolo 1).

All'articolo 2 sono riportate le definizioni di gioco d'azzardo, gioco d'azzardo patologico e punti gioco.

È prevista l'istituzione di un Tavolo tecnico sul gioco d'azzardo patologico presso la Giunta regionale (articolo 3).

All'articolo 4 si demanda alla Giunta regionale, con il supporto del Tavolo tecnico, la definizione degli interventi e delle attività che verranno erogati dalle aziende ULSS, dalla polizia locale, dagli operatori sociali, socio sanitari, sanitari, dal Terzo settore, dalle associazioni di categoria e dalle forze di polizia, mediante la stipula di convenzioni.

All'articolo 5 sono individuate le competenze delle aziende ULSS e le prestazioni erogabili ai sensi dei livelli essenziali di assistenza.

All'articolo 6 sono elencate le competenze dei Comuni, in particolare per quanto riguarda la dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco e di forme premianti per gli esercizi che scelgono di non installare apparecchiature per il gioco d'azzardo.

La collocazione dei punti gioco è soggetta al regime autorizzatorio come da normativa vigente (articolo 7). È vietata la collocazione di apparecchi per il gioco nei locali in ragione della distanza dai luoghi di aggregazione come servizi per la prima infanzia, istituti scolastici, luoghi di culto ecc..

Ai Comuni spetta inoltre di stabilire delle fasce orarie in cui vi è l'interruzione quotidiana del gioco (articolo 8).

L'articolo 9 stabilisce i compiti dei gestori dei punti gioco, a prescindere dalla tipologia e dalla grandezza degli stessi.

La pubblicità relativa all'apertura e all'esercizio delle sale da gioco è vietata, come previsto dall'articolo 10.

L'articolo 11, nell'assegnazione di incentivi economici di competenza regionale e comunale, considera come titolo di preferenza l'assenza di apparecchi per il gioco d'azzardo o altre forme di gioco d'azzardo, mentre l'articolo 12 dispone una maggiorazione dell'aliquota IRAP per gli esercizi nei quali si è scelto di installare gli apparecchi per il gioco d'azzardo.

Le funzioni di vigilanza sull'applicazione della presente legge e l'irrogazione delle sanzioni sono poste in capo ai comuni (articolo 14).

L'articolo 16 tratta delle abrogazioni, mentre l'articolo 17 prevede la copertura finanziaria mediante le risorse del Fondo per il gioco d'azzardo patologico.

Sono state svolte le audizioni in data 28 marzo 2019 e 4 luglio 2019.

La scheda di inquadramento normativo, per il solo PDL 68, è stata predisposta in data 16 dicembre 2015.

La scheda di inquadramento normativo, per il solo PDL 85, è stata predisposta in data 16 dicembre 2015.

La scheda di inquadramento normativo, dei testi abbinati, è stata predisposta in data 24 giugno 2019.

La scheda di analisi economico finanziaria, per il solo PDL 395, è pervenuta in data 18 settembre 2018.

Le note di lettura e ricognizione degli impatti economico finanziari redatte dal Servizio Attività e rapporti istituzionali, dei testi abbinati, sono pervenute in data 26 giugno 2019.

La Prima Commissione ha espresso parere favorevole in data 26 giugno 2019.

La Quinta Commissione consiliare nella seduta del 4 luglio 2019 ha licenziato, a maggioranza, il progetto di legge in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: il presidente Boron, i consiglieri, Brescacin, (Zaia Presidente), Barbisan R. (con delega del consigliere Finco) e Semenzato (Liga Veneta - Lega Nord), Barbisan F. (Centro destra Veneto - Autonomia e libertà), Barison (Veneti Uniti), Ferrari (Alessandra Moretti Presidente).

Hanno espresso voto di astensione i consiglieri Pigozzo e Sinigaglia (Partito Democratico), Bartelle (Gruppo Misto - Italia in Comune).”;

- Relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Claudio Sinigaglia, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

ringrazio il Relatore, perché ha esposto con efficacia alcuni punti di questa nuova proposta di legge. Però vorrei ricordare che la Regione Veneto non è priva di una legge che riguarda la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico: nel 2015 infatti il Consiglio regionale approvò l'articolo 20 del collegato alla stabilità. In gran parte, se potessimo fare il quadro sinottico tra l'articolo 20 e la legge che è in discussione oggi, vedremmo che sostanzialmente i punti riportati in questa proposta di legge sono già presenti nell'articolo 20.

Dopo l'articolo 20 poi c'è stato un successivo intervento da parte del Consiglio regionale: nel 2016 l'articolo 54 della legge regionale 30, anche qui stiamo parlando della Legge di Stabilità 2016, ha dettato tutta una serie di vincoli e parametri urbanistico-edilizi per l'ubicazione delle case da gioco e gli esercizi che utilizzano al loro interno le slot machine o quant'altro, intese come strumenti per il gioco d'azzardo.

Il gioco d'azzardo è tale perché si utilizza denaro e c'è una aleatorietà della vincita.

A livello nazionale sono 101 miliardi quelli che sono collegati al gioco d'azzardo, nel Veneto si parla di 6 miliardi: ho alcuni dati tratti dal Libro Blu del 2017 dell'Agenzia Dogane e Monopoli, in cui il Veneto è una delle principali regioni dove si sviluppa il gioco d'azzardo: Toscana 4 miliardi, Veneto 6 miliardi.

È giusto quanto diceva prima il collega Barbisan: in Veneto sono stimati circa 32.500 giocatori ad alta problematicità. Quelli che sono presi in carico invece da parte delle ULSS del Veneto sono 3.500 soggetti, quindi attorno al 10%; sfugge l'altra parte, il 90% dei soggetti ad alto rischio con altra problematicità collegata al gioco d'azzardo patologico.

La dipendenza da gioco d'azzardo, e quindi il gioco d'azzardo patologico, non risparmia nessuna età: non risparmia il pensionato che appena riceve anche la pensione minima va in tabaccheria a comperare tutto il rotolo del Gratta e Vinci, non risparmia il professionista che si rinchioda in bar o nelle case da gioco perdendo completamente il senso del tempo, il senso dell'investimento del denaro nelle slot machine, nel WTL, video slot-machine o quant'altro o nel Bingo o altri giochi di questo tipo. I professionisti molto spesso, perdendo veramente l'orientamento e diventando dipendenti, hanno grossissimi problemi poi di indebitamento, anche di indebitamento bancario e diventa una dipendenza che non riguarda più solo il soggetto, ma riguarda poi tutta la famiglia che si trova in situazioni di dissesto economico.

Quali sono le novità sostanziali di questa proposta di legge rispetto all'articolo 20 del 2015 e all'articolo 54 del 2016? Ce n'è uno in particolare: gli esercizi che hanno le slot machine pagano più di IRAP. Mentre l'articolo 20 parlava di 0,2 di IRAP in più, adesso, con questa proposta di legge, noi diciamo che pagano lo 0,92% in più di IRAP.

Mi ricordo che nel 2015 l'allora Assessore al Bilancio Ciambetti ha fatto fatica ad accettare lo 0,2 di aumento dell'IRAP per gli esercizi. Mi ricordo che con il consigliere Peraro abbiamo fatto una dura battaglia contro le resistenze dell'allora Assessore al Bilancio Ciambetti. Oggi, giustamente, si chiede di aumentare questa sanzione: paghi più di IRAP nel momento in cui hai le slot machine all'interno del bar, all'interno dell'esercizio.

La principale fonte di remunerazione dell'attività, ormai, dei bar, degli esercizi, sono le slot-machine, è il gioco d'azzardo. Addirittura mi raccontano che le banche, prima di erogare il mutuo a questi bar, a questi esercizi chiedono: “Ma voi avete le slot machine? Perché se l'avete vuol dire che avete una buona remuneratività e quindi è più facile erogare il mutuo se non l'avete non vi eroghiamo il mutuo”, o meglio, è più difficile erogare il mutuo.

Per dirvi che i bar che non hanno slot machine sono ormai pochissimi ed è giusto che ci sia l'aumento dell'IRAP è giusto che i Comuni abbiano la possibilità in qualche maniera di fare delle attività in senso premiale nei confronti dei bar che non educano al gioco d'azzardo, ma cercano di contrastare il gioco d'azzardo, perché ci sono dei baristi, fortunatamente, che sono stanchi di vedere persone che bruciano la loro esistenza, i loro risparmi nelle slot machine.

Volevo sollevare alcune contraddizioni che a mio avviso ci sono in questo progetto di legge, in particolare tra l'articolo 6 e l'articolo 7: o vale l'articolo 7 per cui definisce che ci sono 300 metri di distanza per i Comuni sotto i 5.000 abitanti e 500 metri sopra i 5.000 abitanti per l'ubicazione; definisce le distanze al quale ubicare questi esercizi che hanno gioco d'azzardo e devono essere distanti rispetto a servizi per la prima infanzia, istituti scolastici, centri di formazione per giovani, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, residenze per anziani, istituti di credito, eccetera, ma l'articolo 6 dice che i Comuni possono individuare - definendo specifici criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco - tenendo conto dell'impatto sul contesto sulla sicurezza sul decoro urbano nonché dei problemi connessi alla viabilità la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili, impianti sportivi eccetera eccetera. Allora o possono individuare i Comuni, oppure vale l'articolo 7 che dice i Comuni devono rispettare questa norma. Vale solo per i nuovi, oppure vale anche per l'esistente? Anche questo è uno dei punti che mi sembra voi vogliate chiarire con alcuni emendamenti, però se si rinnova la licenza oppure se c'è un aumento delle macchinette per il gioco d'azzardo l'autorizzazione viene concessa indipendentemente dal fatto che ci sia questa legge oppure no?

È una riflessione che vi dico ma, secondo me, c'è contraddizione tra l'articolo 6 dove i Comuni possono esercitare la distanza rispetto ai luoghi sensibili e l'articolo 7 che dice invece che i Comuni devono ubicare i nuovi - da quello che ho capito - con 300 metri o 500 metri. Poi un'altra contraddizione è che abbiamo presentato un emendamento per correggere, è quello legato alle sanzioni, al di là della valutazione sono congrue o meno congrue: il comma 6 stabilisce che l'introito delle sanzioni che i Comuni erogano verrà tenuto per l'80% e il 20% verrà invece indirizzato alla Regione.

Io direi, invece, di vincolare la sanzione al Piano Dipendenze che è all'interno del Piano di zona e quindi di vincolare il Comune che dovrà trasferire l'introito della sanzione e lo trasferisce nel Piano Dipendenze e all'interno del Piano di Zona.

Ecco, abbiamo presentato qualche altro emendamento più di dettaglio. A nessuno sfugge che c'è questa realtà, ma c'è anche la realtà collegata a internet. Abbiamo presentato un emendamento per cui chiediamo che i Comuni che hanno il wireless e quindi il proprio Wi-Fi, di mettere un filtro in modo tale che non si possa, con il Wi-Fi del Comune di Padova che è gratuito, o del Comune di Treviso che è gratuito, o del Comune di Venezia che è gratuito, attivare i siti che propongono il gioco d'azzardo. Abbiamo presentato questo emendamento, però a nessuno sfugge che si sta spostando gran parte del mercato del gioco d'azzardo patologico all'interno di internet e lì è tutta un'altra partita difficilissima da controllare, da verificare e anche da contrastare.

Qui si entra nell'ambito formativo: è bene che ci sia la formazione degli esercenti e di chi gestisce le sale da gioco e anche i bar; rendiamola obbligatoria e lì va bene eventualmente incrementare anche le sanzioni perché è fondamentale, cioè o c'è la collaborazione di chi gestisce queste sale, di chi gestisce il bar, eccetera, che capiscono in qualche maniera come intervenire e quanto è pericoloso il gioco d'azzardo.

Come intervenire nei loro confronti? Bisognerà appunto che ci sia la preparazione da parte dei professionisti dell'ULSS, anche a livello psicologico e pedagogico, in modo tale che ci sia veramente il contenimento e il contrasto, che passa attraverso la formazione e la cultura. Allora qui si introduce un concetto che è legato a tutta la popolazione: ci sono i soggetti più a rischio, quali minori, studenti, anziani, pensionati, ma anche i professionisti e ci sono però prevenzioni di ampio respiro che devono coinvolgere tutta la popolazione, in modo tale che il soggetto che va a giocare con i soldi sia consapevole dei rischi che corre.

Devo dire che rispetto all'articolo 20 del 2015 alcune cose sono rimaste sulla carta. Lì la prima cosa da fare era l'attivazione del numero verde a livello regionale; sono passati quattro anni e c'è un unico numero verde che è legato all'ULSS di Padova. Dovrebbe essere a livello regionale un contatto, perché c'è difficoltà a contattare i servizi istituzionali: non si va nei servizi istituzionali, bisogna invece attivare quei punti di riferimento che sono facili da raggiungere, "non connotati" come l'App, internet, il web, il numero verde. Però in quattro anni non è stato attivato nulla.

È stato attivato un piano di interventi che, a mio giudizio, è molto significativo e molto valido, da parte dell'ULSS di Treviso; ha attivato il piano del gioco d'azzardo patologico nel momento in cui la Regione ha ricevuto i 4 milioni di euro da parte del Governo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico. Lì è stato fatto veramente un lavoro egregio ed effettivamente gli obiettivi vanno anche oltre la legge che noi stiamo approvando, perché è stato fatto un lavoro da parte di professionisti molto attento, con degli obiettivi e anche con il monitoraggio e la valutazione degli obiettivi.

Abbiamo inserito i criteri di valutazione di questa legge anche negli emendamenti, in modo tale che ci sia il monitoraggio, la verifica che quello che scriviamo poi viene portato avanti. È fondamentale che ci sia la comunità che si fa carico di questo problema, che è un problema veramente drammatico che stiamo vivendo nella nostra Regione, non ci siamo ancora resi conto della gravità di quello che sta succedendo, ma che è giusto che sia preso di petto, anche drammatizzando alcune situazioni, perché dobbiamo veramente vincere questa sfida che è la sfida delle dipendenze.

Adesso abbiamo anche le dipendenza da sostanze stupefacenti: nelle ultime settimane sono pervenuti una serie di dati che dicono che nel Veneto appunto c'è anche questo da fronteggiare in maniera molto decisa e determinata.

Noi abbiamo gli strumenti: abbiamo il SerT, abbiamo l'ULSS, abbiamo istituti scolastici dove ci sono professori che sono preparati, abbiamo le società sportive che potremmo preparare in modo tale che gli allenatori e che i dirigenti siano preparati ad affrontare determinate situazioni, abbiamo tante realtà da mettere in rete e con le quali fare comunità per vincere questa sfida che è una sfida che è penetrata. Veramente le dipendenze sono penetrate a tutti i livelli non solo nella nostra Regione, però siccome sono molto scafati quelli che introducono queste sostanze, sia sostanze stupefacenti sia anche legate al gioco d'azzardo, dobbiamo essere preparatissimi.

La legge va bene se serve a formare, a preparare, ad attivare comunità in grado di vincere questa sfida che è una sfida fondamentale. Io non posso tollerare che nella città di Padova i nostri figli abbiano un rischio di contattare uno spacciatore dieci volte superiore rispetto a un'altra città: non può esserci questo, cioè non deve esserci nessun rischio. Dobbiamo veramente tendere a vincere una delle sfide che ci preoccupa in maniera particolare, una sfida drammatica.

La legge serve se viene portata avanti, ma se la emaniamo come l'articolo 20, che poi rimane sulla carta e nessuno attiva determinati piani e determinate istanze che sono nella legge, scusate, ma a cosa le facciamo a fare le leggi? Chiediamo una valutazione, una relazione annuale che faccia il monitoraggio degli obiettivi che la legge vuole raggiungere, altrimenti le scriviamo, siamo contenti di averle scritte, contenti di comunicare ai giornalisti che abbiamo una nuova legge sul gioco d'azzardo patologico (l'avevamo già, ma ne abbiamo un'altra nuova che più o meno ripercorra gli stessi strumenti), ma dobbiamo appunto raggiungere gli obiettivi di prevenzione e contrasto delle dipendenze!"

3. Note agli articoli

Note all'articolo 2

- Il testo dell'art. 9 del decreto legge n. 87/2018, è il seguente:

"Art. 9. Divieto di pubblicità giochi e scommesse

1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformità ai divieti contenuti nell'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse

le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

1-bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi nonché negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti «disturbi da gioco d'azzardo (DGA)».

1-ter. All'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi eguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilità di vincita».

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.

3. L'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

5. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.

6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018, nel 19,6 per cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019, nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per cento e nel 6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023.

6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo propone una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario, e comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal comma 6.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6.”

- Il testo dell'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931, è il seguente:

“Art. 110 (art. 108 T.U. 1926)

6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a);

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

- 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
- 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
- 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
- 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
- 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
- 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera”.

Note all'articolo 4

- Per il testo dell'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931, vedi nota all'articolo 2.

- Il testo dell'art. 7 del decreto legge n. 158/2012, è il seguente:

“Art. 7 Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica

10. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi. Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonché di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali. Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Ai componenti dell'osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di spese.”.

Note all'articolo 7

- Per il testo dell'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931, vedi nota all'articolo 2.

- Il testo degli articoli 13 e 17 della legge regionale n. 11/2004, è il seguente:

“Art. 13 – Contenuti del Piano di assetto del territorio (PAT).

1. Il piano di assetto del territorio (PAT), redatto sulla base di previsioni decennali, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili ed in particolare:

- a) verifica ed acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale comunale;
- b) disciplina, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore;
- c) individua gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;
- d) recepisce i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definisce le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche;
- e) individua gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale;
- f) determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e, in coerenza con lo stesso, la aggiorna periodicamente;
- g) detta una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all'articolo 22;
- h) detta una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle fasce di rispetto e alle zone agricole in conformità a quanto previsto dagli articoli 40, 41 e 43;
- i) assicura il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi di cui all'articolo 31;

j) individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e detta i criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate;

k) determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, le dotazioni di servizi, i limiti e le condizioni per lo sviluppo degli insediamenti, per i mutamenti di destinazione d'uso e per gli interventi di rigenerazione urbana sostenibile, perseguendo l'integrazione delle funzioni e degli usi compatibili, il pieno utilizzo delle potenzialità insediative dei tessuti urbani esistenti e il contenimento del consumo di suolo, anche ai sensi della legge regionale recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo;

l) definisce le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e riconversione;

m) precisa le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione di cui agli articoli 35 e 37;

n) detta i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria, nonché i criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni, in relazione alle specificità territoriali del comune;

o) individua le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 3, lettera c);

p) individua i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi;

q) stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni;

r) elabora la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di altri settori;

r bis) indica, anche in relazione agli effetti di cui all'articolo 48, comma 5 bis, quali contenuti del piano regolatore generale sono confermati in quanto compatibili con il PAT; tale compatibilità è valutata, in particolare, con riferimento ai contenuti localizzativi, normativi e alla sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste dal piano regolatore generale medesimo.

2. Ai fini della presente legge gli ambiti territoriali omogenei (ATO) in cui il comune suddivide il proprio territorio, vengono individuati per specifici contesti territoriali sulla base di valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico e insediativo.

3. Il PAT è formato:

a) da una relazione tecnica che espone gli esiti delle analisi e delle verifiche territoriali necessarie per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale;

b) dagli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali;

c) dalle norme tecniche che definiscono direttive, prescrizioni e vincoli, anche relativamente ai caratteri architettonici degli edifici di pregio, in correlazione con le indicazioni cartografiche;

d) da una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo di cui all'articolo 10 e le informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere a), b) e c).

4. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, così come individuati dal PTCP, possono predisporre il PAT in forma semplificata secondo le modalità definite con atto di indirizzo di cui all'articolo 46, comma 2, lettera g)."

"Art. 17 – Contenuti del Piano degli interventi (PI).

1. Il piano degli interventi (PI) si rapporta con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali e si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi (PUA).

2. Il PI in coerenza e in attuazione del piano di assetto del territorio (PAT) sulla base del quadro conoscitivo aggiornato provvede a:

a) suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b);

b) individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparti urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei PUA;

c) definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA di cui all'articolo 20, comma 14;

d) individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;

e) definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;

f) definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;

g) individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale;

h) definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni, da realizzare o riqualificare;

i) individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all'articolo 36 e l'utilizzo di eventuali compensazioni di cui all'articolo 37;

j) dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole ai sensi degli articoli 40, 41 e 43;

k) dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare riferimento alle atti-

vità commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per l'inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica;

3. Il PI può, altresì, definire minori distanze rispetto a quelle previste dall'articolo 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 20 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765":

- a) nei casi di gruppi di edifici che formino oggetto di PUA planivolumetrici;
- b) nei casi di interventi disciplinati puntualmente.

4. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), il comune verifica le possibilità di riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, dando atto degli esiti di tale verifica nella relazione programmatica di cui al comma 5, lettera a).

4 bis. Qualora a seguito della verifica di cui al comma 4 risulti necessario individuare aree nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione, il comune procede:

a) alla verifica del rispetto dei limiti del consumo di suolo definiti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f) sulla base dell'aggiornamento dei dati contenuti nel quadro conoscitivo, in presenza del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo;

b) all'attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori pubblici e privati interessati, per valutare proposte di intervento che, conformemente alle strategie definite dal PAT, risultino idonee in relazione ai benefici apportati alla collettività in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di efficienza energetica, di minore consumo di suolo, di soddisfacimento degli standard di qualità urbana, architettonica e paesaggistica. La procedura si conclude con le forme e nei modi previsti dall'articolo 6 e in sede di adozione dello strumento il comune dà atto dell'avvenuto espletamento delle procedure di cui alla presente lettera e degli esiti delle stesse.

5. Il PI è formato da:

- a) una relazione programmatica, che indica i tempi, le priorità operative ed il quadro economico;
- b) gli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali;
- c) le norme tecniche operative;
- d) il prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;
- e) il registro dei crediti edilizi;

f) una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento nonché le informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere a), b), e c).".

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 1, comma 936, della legge n. 208/2015, è il seguente:

"Art. 1.

936. Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti."

Nota all'articolo 10

- Per il testo dell'art. 9 del decreto legge n. 87/2018, vedi nota all'articolo 2.

Note all'articolo 12

- Per il testo dell'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931, vedi nota all'articolo 2.

- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n. 446/1997, è il seguente:

"Art. 16. Determinazione dell'imposta

1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,50 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.

1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:

- a) all' articolo 5 , che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 3,80 per cento;
- b) all' articolo 6 , si applica l'aliquota del 4,20 per cento;
- c) all' articolo 7 , si applica l'aliquota del 5,30 per cento.

2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5 per cento.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi."

Nota all'articolo 13

- Per il testo dell'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931, vedi nota all'articolo 2.

Nota all'articolo 14

- Per il testo dell'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931, vedi nota all'articolo 2.

4. Struttura di riferimento

Direzione servizi sociali.